

AS1232 - DELIBERA AGCOM - NUOVI OBIETTIVI STATISTICI DI QUALITÀ E NUOVE TARIFFE DEGLI INVII POSTALI UNIVERSALI

Roma, 6 novembre 2015

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell'esercizio del potere di segnalazione di cui all'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ritiene opportuno svolgere le seguenti osservazioni in merito a possibili criticità concorrenziali derivanti dalla delibera di codesta Autorità n. 396/15/CONS, nella parte in cui ha incluso, nel servizio universale, il servizio di Posta Prioritaria Pro.

In primo luogo, si osserva che la delibera n. 396/15/CONS, inserendo la nuova Posta Prioritaria Pro nel servizio universale ne ha ampliato il suo contenuto, quando, al contrario, l'Autorità ha avuto modo, in diverse occasioni, di segnalare l'opportunità, al fine di incentivare lo sviluppo di dinamiche competitive piene nei mercati dei servizi postali, di restringere il perimetro del servizio universale¹.

In secondo luogo e più specificamente, il nuovo servizio di Posta Prioritaria Pro si caratterizza per la prestazione aggiuntiva della tracciatura c.d. *light* che, seppure presente anche in altri servizi del servizio universale, viene, nel servizio Prioritaria Pro, associata a una rimodulazione degli scaglioni di peso, a un significativo aumento del prezzo nonché, per la prima volta, ai tempi di recapito $j+1$. Al riguardo, l'Autorità non ha rinvenuto elementi istruttori idonei a valutare una carenza del mercato nell'offerta di servizi con caratteristiche simili a quelle della Posta Prioritaria Pro, carenza che è, invece, presupposto indispensabile per giustificare un'eventuale sua inclusione negli obblighi del servizio universale. Infatti, le esigenze di servizi *premium* sono tipicamente già soddisfatte dagli operatori, quali i corrieri espressi, presenti sul mercato e nella delibera qui richiamata non si rinvergono analisi economiche che, in una prospettiva *antitrust*, inducano a diverse conclusioni.

Quanto appena rilevato trova conferma anche considerando che il servizio di Posta Prioritaria Pro, soprattutto alla luce dell'insieme delle sue caratteristiche - prezzo, tracciabilità c.d. *light*, tempi di consegna e nuovi scaglioni di peso - potrebbe essere destinato a soddisfare le esigenze di invio in grandi quantità di oggetti di modesto valore economico (ad esempio, beni fungibili acquistati su internet, come libri, CD/DVD, acquisti su Amazon, ecc.), per i quali potrebbe non essere indispensabile una vera e propria ricevuta di ricevimento. Questi servizi, anche alla luce dell'assenza di analisi economica che avrebbe dovuto precedere l'ampliamento del servizio universale, sono suscettibili, dunque, di porsi in competizione con quelli dei corrieri espressi, in particolare con il segmento basso del *range* di servizi da essi resi, che rappresenta un segmento di mercato in espansione, in quanto strettamente collegato allo sviluppo dell'*e-commerce*.

Pertanto, l'inclusione nel servizio universale del servizio in oggetto potrebbe determinare, nella prestazione di servizi analoghi, una discriminazione degli operatori postali rispetto a Poste Italiane ed un'alterazione delle dinamiche concorrenziali nei mercati rilevanti postali.

Inoltre, avendo il servizio universale di cui alla delibera n. 396/15/CONS incluso, con la Posta Prioritaria Pro, servizi potenzialmente sostituibili con quelli forniti dai corrieri espressi, questi ultimi potrebbero essere, in un prossimo futuro, chiamati, a finanziare le attività di Poste Italiane attraverso il fondo di compensazione previsto dall'articolo 10 del d.lgs. 261/199 e ciò potrebbe costituire un'ulteriore distorsione delle dinamiche concorrenziali.

In conclusione, l'Autorità ritiene che, impregiudicati gli aspetti prettamente regolatori, l'inclusione della Posta Prioritaria Pro nel servizio universale appare impropria sotto il profilo concorrenziale non risultando basata sulle analisi economiche necessarie per procedere all'ampliamento delle attività ritenute idonee a garantire a tutti gli utenti quei servizi minimi essenziali che il mercato non garantirebbe. Ciò in quanto, le sue nuove caratteristiche implicano un ingiustificato ampliamento del servizio universale, ampliamento idoneo a distorcere la concorrenza nei mercati postali, soprattutto con riferimento all'attività connessa allo sviluppo dell'*e-commerce*, vale a dire la consegna di invii postali con oggetti di modesto valore. In questa attività Poste Italiane verrà infatti ad operare beneficiando di contributi pubblici e godendo dell'esenzione IVA e così potrà fare leva su vantaggi concorrenziali non disponibili ai concorrenti che

¹ [In particolare, si veda la segnalazione AS 988 *Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2013 del 28 settembre 2012* ove l'Autorità ha affermato di ritenere «opportuno ridefinire l'ambito del servizio universale, limitandolo esclusivamente a quei servizi essenziali che l'utente non sarebbe altrimenti in grado di acquistare a titolo individuale. In tal senso, dovrebbero escludersi dall'ambito del servizio universale i servizi rivolti ad una clientela commerciale che prevedono gli invii di corrispondenza in grandi quantità (c.d. *bulk mail*)», in termini analoghi si vedano anche la segnalazione AS 786 *Recepimento direttiva comunitaria sui servizi postali 2008/6/C del 12 gennaio 2011*, la Segnalazione AS 901, *Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza - anno 2012 del 4 gennaio 2012*, e la segnalazione AS1137 - *Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2014 del 4 luglio 2014*.]

prestano servizi analoghi. Ciò vale anche, e a maggior ragione, in una prospettiva futura qualora venisse azionato il fondo di compensazione e dovessero essere quindi individuati gli operatori chiamati a parteciparvi.

L'Autorità, pertanto, auspica che Codesta Istituzione svolga le necessarie riflessioni sull'opportunità di riconfigurare il servizio universale tenendo conto delle osservazioni sopra svolte.

La presente segnalazione sarà pubblicata sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento della presente.

L'Autorità ringrazia per l'attenzione riservata allo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella